

Pubblicato il 03/10/2018

Sent. n. 1257/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2005, proposto da: Nistri Carla, Nistri Catia, Nistri Vania, Nistri Lorenzo, quali eredi di Nistri Nedo e di Nistri Carla, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Bruccoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Felice Fontana 42;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Minucci, Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Comunale;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale n. 2004/DD/07/490 del 12.08.2004, notificato il 15.10.2004, del Dirigente Ufficio Condoni Edilizi del Comune di Firenze, con cui si rigetta la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 35 L. n. 47/85 dal Sig. Anacleto Nistri il 27.09.1986.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nistri Anacleto chiedeva la concessione in sanatoria di alcune opere abusive realizzate nel 1959 nel fondo ad uso commerciale consistenti nella ristrutturazione con modifiche interne, ampliamenti e realizzazione di locali interrati nella parte terga e di alcune tettoie e di annessi agricoli quali serra, piccionaia, rimessaggio attrezzi e rimessaggio.

Il fondo è da sempre utilizzato, prima dall'originario istante e poi, dai ricorrenti, suoi figli ed eredi, quale laboratorio artigianale per la lavorazione di marmi per sepolcreti ed arredi funebri e per negozio con accessori per la vendita di fiori.

Il Comune ha negato il condono in ossequio al vincolo paesaggistico ed a quello cimiteriale.

Successivamente, in data 17/4/2001, i ricorrenti hanno presentato richiesta di riesame dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria anche essa respinta con il provvedimento impugnato in questa sede.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 338 R.D. 1265/1934 poiché il vincolo cimiteriale è stato ritenuto un vincolo di inedificabilità assoluto che impediva ex art. 31 L. 47/1985.

Invece il vincolo ha la finalità di garantire il decoro del luogo di culto e di assicurare una cintura sanitaria di rispetto attorno al cimitero stesso per sua natura ritenuto insalubre, nonché di garantire la futura espansione del cimitero stesso.

Tali finalità sono rispettate poiché gli esercizi commerciali ed artigianali del fioraio e del marmista si inseriscono funzionalmente ed armonicamente nelle vicinanze del cimitero stesso, e non generano rischi igienico-sanitari per coloro che fruiscono di detti fondi, trattandosi non di civili abitazioni, ma di luoghi in cui vendono esercitate attività che non comportano la presenza stabile di persone.

Quanto alla possibile espansione del cimitero finora hanno avuto luogo sempre dalla parte opposta rispetto a dove sono ubicati i due fondi.

Il secondo motivo sostiene che anche il vincolo paesaggistico non è un vincolo assoluto e che si doveva tener conto del fatto che lo stesso era stato posto nel 1951 mentre il fabbricato risale al 1940. Il Comune di Firenze si costituiva in giudizio per opporsi alla richiesta di annullamento del provvedimento.

Il ricorso non è fondato.

L'area ove è posto l'immobile con alcuni manufatti da condonare è soggetta al vincolo di rispetto cimiteriale relativo al Cimitero di Settignano tuttora in attività, come risulta dal Piano di Settore Cimiteriale del Comune di Firenze con la fascia di rispetto di 200 metri.

Le opere da condonare risalgono ad epoca posteriore alla realizzazione del cimitero e si trovano all'interno della zona di rispetto del medesimo, cioè ad una distanza inferiore al limite di m. 200 prescritto dall'art. 338 T.U. 1265/1934.

Ciò comporta che, al momento in cui sono stati commessi gli abusi di cui si chiede la sanatoria, la fascia di rispetto cimiteriale ed il conseguente vincolo di inedificabilità erano sicuramente esistenti.

Essendo un vincolo di inedificabilità assoluta, le opere sono insuscettibili di sanatoria, secondo quanto previsto dall'art. 33 L. 47/1985; il vincolo in questione si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione anche se destinata ad uso diverso da quello di abitazione.

La motivazione del provvedimento, pertanto, non doveva essere particolarmente analitica essendo sufficiente richiamare l'esistenza del vincolo.

Infine il tentativo di giustificare la condonabilità degli abusi segnalati perché realizzato in zona fuori dal centro abitato non tiene conto che il cimitero si trova all'interno del Comune di Firenze e la nozione di centro abitato non abbisogna di una particolare densità di edifici.

Nel secondo motivo si contesta la violazione del vincolo paesistico ed il motivi potrebbe dichiararsi inammissibile poiché l'esistenza del vincolo di inedificabilità cimiteriale sarebbe sufficiente per giustificare il diniego.

In ogni caso la censura non coglie nel segno in quanto la motivazione che la Commissione Edilizia Integrata è esaustiva. In essa si fa presente che in un ambiente caratterizzato da costruzioni realizzate mediante l'uso della muratura di pietrame o mattoni e da coperture in cotto, la presenza nel manufatto da condonare di elementi tipologici realizzati con materiali vari e aventi coperture in lamiera stride con le caratteristiche estetiche delle bellezze di insieme tutelate.

Alla reiezione del ricorso consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE
Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO